

Si discute se i farmacisti abbiano o meno l'obbligo, previsto dal Regolamento del 1938, di annotare sulle ricette la data della spedizione e il prezzo praticato

A CURA DELLO
STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

Non è di ieri il riferimento che questo osservatorio legale fa alla giurisprudenza, quale interpretazione normativa che conta, secondo l'assunto di Kelsen secondo cui «*se la norma giuridica deve essere applicata, può valere soltanto un'opzione, ed è quella espressa nelle sentenze di un tribunale*».

Talvolta però il giudice è costretto ad andar oltre e con una interpretazione manipolatrice di una normativa carente ovvero obsoleta deve rimediare a irragionevoli interpretazioni letterali di un dettato normativo inequivoco a una interpretazione sistematica. Un po' come ha fatto - *absit iniuria verbis* - Michelangelo nel restaurare l'Ercole farnese.

È il caso dell'articolo 37 del Regolamento farmaceutico 30 settembre 1938 n. 1706 (che ha da poco compiuto settant'anni) secondo cui «*I farmacisti hanno l'obbligo di annotare sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato (omissis)*».

UN RIGORE INTOLLERABILE

La relativa infrazione, già sanzionata in sede penale dall'articolo 358 del T.U. n. 1265/1934 richiamato dall'articolo 64 del Regolamento, è stata ricondotta all'illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria (da un minimo di 1.549,00 a un massimo di 9.260,00 euro) riferibile peraltro a ciascun ina-



La giurisprudenza ortopedica

dempimento, per l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi del cumulo materiale che consente una mitigazione delle sanzioni penali connesse alla continuazione, mentre le sanzioni amministrative devono essere invece cumulate tra loro. Così che, a ogni ricetta spedita in mancanza di tali formalismi, può essere applicata la relativa sanzione, che può essere conciliata in via amministrativa con la riduzione a un terzo del massimo ovvero al doppio del minimo, ma moltiplicata per ciascun inadempimento: euro (3.098 x n) = euro (?).

Il rigore sanzionatorio appare effettivamente sproporzionato in relazione al disvalore sanzionato. Se poi ci si mette la *vis puniendi* degli organi di vigilanza che estendono la fattispecie alla spedizione di tutte le ricette mediche, sia che prescrivano preparazioni galeniche sia che prescrivano medicinali preconfezionati di origine industriale, il rigore diventa intollerabile.

A una tale interpretazione ha recentemente posto rimedio il Consiglio di Stato, che, dissociandosi da una giurisprudenza di primo grado che si era evoluta in tal senso (in un analogo giudizio: Tar Lombardia, Milano, 4 aprile 2008, n. 810), ha "restaurato" la fattispecie con la sentenza 17 settembre 2009, n. 5574, con cui ha ritenuto che:

«L'articolo 37 del Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (comma 1, lettera a), anche in ragione del tempo in cui lo stesso è stato emanato, ma soprattutto in considerazione del sistema di norme che determina il complesso caratte-

rizzato del Regio decreto n. 1706 del 1938, è indirizzato esclusivamente ai predetti medicinali preparati in farmacia e non certamente a quelli predisposti a livello di industria farmaceutica».

La massima è esplicita e la sua motivazione, nel ricostruire la fattispecie, è ineccepibile.

«L'articolo 37, nel prevedere che sulle ricette non ripetibili (vale a dire su quelle ricette che possono essere presentate una sola volta al fine della dispensazione del farmaco ivi indicato), presentate al farmacista vanno apposti la data di spedizione e il prezzo praticato non possono che riferirsi ai prodotti preparati in farmacia.

Per quanto riguarda il prezzo, la vicenda è evidente, perché in tal caso (vale a dire per i medicinali di fabbricazione industriale), non è il farmacista che lo determina, essendo il medesimo già predisposto dalla casa farmaceutica che li ha confezionati, mentre, chiaramente, nel caso di predisposizione in farmacia, soltanto il farmacista conosce il dosaggio degli elementi utilizzati e può quindi stabilire il prezzo della composizione posta in essere.

E lo stesso vale per la data, in quanto la medesima serve a individuare quella di scadenza eventuale del prodotto: mentre per i prodotti industriali la scadenza è indicata obbligatoriamente nella confezione, per quelli predisposti in farmacia è necessario che tale data di utilizzazione venga indicata dal farmacista che dà luogo alla preparazione del prodotto. Il fatto, poi, che si tratta di ricette non ripe-

tibili (cioè non ripresentabili) non è certo tutelato dalle indicazioni suddette, ma dal fatto che la ricetta viene ritirata dal farmacista e conservata dallo stesso per un periodo di sei mesi (ovvero spedita al Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui il farmaco sia a carico dello stesso servizio sanitario nazionale)».

SETTANT'ANNI OR SONO...

«Oltre a tali ragioni di ordine logico, sovravviene la vicenda che tutta la normativa sistematica del Regio decreto n. 1706 del 1938, e in particolare gli articoli da 34 a 37, si riferisce ai prodotti preparati in farmacia e in più punti della stessa si individuano appunto delle precauzioni da tenere presenti per la preparazione e il confezionamento di tali prodotti, per non parlare del fatto, storico ma inconfutabile, che all'epoca le disposizioni normative si riferivano quasi esclusivamente alle precauzioni da adottare per i prodotti da predisporre in farmacia, ritenendosi non ancora giunto il momento di interferire sui procedimenti industriali, se non in una fase antecedente agli stessi, e cioè nella ricerca».

La pronuncia merita una riflessione, non solo in riferimento alla ragionevolezza della interpretazione normativa altrimenti irragionevole - con ogni conseguenza patrimoniale sul malcapitato farmacista (cui era stata evidenziata, nella fattispecie, ben più di una ricetta) - ma per il suo (tutt'altro che) indiretto invito al legislatore a rivisitare il testo normativo e rimuovere tali inattuati residui. Sarà mai così?